

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 28 del 29.05.2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CONTROLLI
INTERNI IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VENAUS E
NOVALESA, ARTICOLI DA 8 A 13 BIS

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 28 del 29.05.2015

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I CONTROLLI INTERNI IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VENAUS E NOVALESA, ARTICOLI DA 8 A 13 BIS

Su proposta del Sindaco;

Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2013;

Udita la breve relazione svolta dal Segretario generale, in veste di soggetto sotto la cui direzione viene svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa, dalla quale emergono alcune criticità del regolamento.

In particolare è apparso nell'esperienza applicativa piuttosto complesso il testo e l'articolazione del regolamento; allo stesso modo il numero di atti da sorteggiare e sottoporre a controllo, rapportato alla disponibilità di tempo della attuale convenzione di Segreteria comunale (disponibile per il 12% ai Comuni di Venaus e Novalesa), non ha sempre reso possibile un controllo approfondito di tutti gli atti e dei documenti istruttori, ovvero un esame completo di almeno un intero procedimento per Area. Inoltre appare da semplificare la formalizzazione documentale dei controlli.

Visto quindi che, in complesso, appare opportuno proporre al Consiglio comunale una modifica degli articoli del Regolamento, relativi al controllo successivo, dall'art. numero 8 al nuovo art. 13 bis proposto come regola transitoria da applicarsi ai controlli ancora da completare;

Vista la proposta di modifiche al Regolamento che, nel semplificare oggetti, procedimento e regole del controllo successivo, persegue lo scopo di garantire un controllo effettivo e sostanziale sugli atti selezionati, compatibile con le risorse umane e tecniche disponibili nella realtà di un piccolo Comune, in attesa che i processi di associazionismo volontario possano portare a sistemi ancor più efficaci;

Viste le nuove formulazioni degli articoli di Regolamento, come in allegato;

Visti i pareri resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

Di approvare le modifiche al Regolamento disciplinante i controlli interni, come di seguito riportate e qui integralmente richiamate, che consistono nella sostituzione degli articoli da 8 a 13 e nell'inserimento dell'art. 13 bis nel Regolamento;

Di dare atto che il Regolamento diverrà obbligatorio dopo la ripubblicazione, a intervenuta esecutività, della presente deliberazione e del regolamento, nel nuovo testo coordinato, per ulteriori 15 giorni all'albo pretorio.

Nuovo testo Regolamento Controlli interni Venaus e Novalesa, articoli da 8 a 13 bis.

Art.8 –Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela se vengono ravvisati vizi;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare verso la semplificazione e garantire l'imparzialità;
- d) stabilire procedure omogenee e standardizzate.

Art.9 - Principi

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi:

- a) *indipendenza*: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate;
- b) *imparzialità, trasparenza, pianificazione*: il controllo è esteso a tutti i Settori, secondo regole chiare, pianificate annualmente e conosciute;
- c) *tempestività*: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive, compatibilmente con le risorse disponibili;
- d) *condivisione*: il controllo successivo viene condiviso come momento in cui si valorizza la funzione di assistenza e le criticità sono valutate in primo luogo a scopo collaborativo;
- e) *standardizzazione degli strumenti di controllo*: individuazione degli *standards* predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente.

Art.10 - Caratteri generali ed organizzazione

- 1. Il controllo successivo sugli atti dei due Comuni associati è di tipo interno, a campione e unitario.
- 2. Il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione degli eventuali altri Servizi comunali da coinvolgere. L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore diverso da quello che ha adottato l'atto controllato.
- 3. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
- 4. Qualora al Segretario comunale siano stati assegnati, secondo le norme del TUEL, compiti gestionali, a svolgere il controllo sarà incaricato altro Segretario comunale, individuato dai Sindaci, anche a condizioni di reciprocità e senza maggiori oneri.

Art.11 - Oggetto del controllo

- 1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- 2. Nella categoria "altri atti amministrativi" rientrano gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Art.12 - Metodologia del controllo

- 1. Gli *standards* predefiniti del controllo riguardano:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

3. Per lo svolgimento dell'attività unitaria di controllo in forma associata, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio e le Giunte Comunali nel caso in la sua stessa attività sia soggetta a controllo in quanto assegnatario di compiti gestionali, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo, per ciascun settore operativo degli Enti, il controllo di almeno il 5 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 10.000 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spese fino a 10.000 euro, il piano prevede, per ciascun settore operativo degli Enti, un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, normalmente in misura pari al 2 per cento del loro numero totale. L'attività di controllo è svolta con cadenza semestrale.

4. I settori operativi degli Enti costituiti in forma associata e con lo stesso Responsabile di Servizio sono considerati come un unico settore, e la relativa attività viene verificata complessivamente su tutti i Comuni.

5. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante campionatura a sorte, anche a mezzo di procedure informatiche.

6. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.

Art.13 - Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione annuale da cui risultano il numero degli atti e/o procedimenti esaminati, i rilievi sollevati e il loro esito, le osservazioni ritenute utili e le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Presidente dei consigli comunali.

3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

Art.13 bis- Norma transitoria

1. Le disposizioni dei precedenti articoli, da 8 a 13, si applicano alle valutazioni degli atti ancora da ultimare alla data di entrata in vigore delle modificazioni.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA